

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Disposizioni integrative alla legge 28 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (2218)

«Nuovi programmi per la difesa del suolo» (1406), d'iniziativa del senatore Boato (Seguito e conclusione della discussione congiunta)

PRESIDENTE Pag. 2, 5, 6 e *passim*
ANDREINI (PCI) ... 33

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente Pag. 5, 6, 12 e *passim*
CUTRERA (PSI) 13, 15, 17 e *passim*
FABRIS (DC) 4, 5, 11 e *passim*
NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 7, 8, 11 e *passim*
PAGANI (PSDI) 12, 39, 40 e *passim*
PETRARA (PCI) 9, 36, 37 e *passim*
PIERRI (PSI) 36, 38
SPECCHIA (MSI-DN) 5, 18, 26 e *passim*
TORNATI (PCI) 6, 7, 8 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 17,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni integrative alla legge 28 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (2218)

«Nuovi programmi per la difesa del suolo» (1406), d'iniziativa del senatore Boato
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni integrative alla legge 28 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e: «Nuovi programmi per la difesa del suolo», d'iniziativa del senatore Boato.

Proseguiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 giugno.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 7, che era stato accantonato in attesa della presentazione delle proposte emendative preannunciate da parte del relatore. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 7.

1. Le disponibilità in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalità di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo articolo 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonchè le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa fra di loro e singolarmente, rispettivamente per i bacini di rilievo interregionale e regionale, entro e non oltre il 30 aprile 1990, presentano al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'ambiente un programma contenente le previsioni di fabbisogno finanziario per gli studi preliminari, strettamente necessari alla individuazione degli interventi più urgenti di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, da attuare nel triennio 1990-1992, nonchè i fabbisogni finanziari per l'organizzazione delle

strutture tecnico-operative delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale.

3. Gli schemi previsionali e programmatici, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e relativi al triennio 1990-1992, sono presentati entro il termine perentorio del 31 ottobre 1990.

4. Con i programmi, di cui al comma 2, sono individuati gli interventi immediatamente eseguibili, con priorità per quelli a carattere manutentorio e di completamento, da realizzarsi nei bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografica superficiale, della subsidenza ed erosione delle coste, dell'inquinamento delle acque e del suolo.

5. Agli interventi urgenti di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano, limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2-bis.

A giudizio del relatore, cioè del sottoscritto, è possibile ricostruire l'articolo 7 attraverso le diverse proposte che sono state avanzate, cioè l'emendamento 7.1 del senatore Tornati, l'emendamento 7.2 dei senatori Cutrera e Fabris e l'emendamento 7.2/1 del senatore Golfari, naturalmente tenendo presente il testo del disegno di legge che non viene meno del tutto.

Ricordo il testo degli emendamenti che ho appena citato:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato per gli studi per i piani di bacino per gli interventi più urgenti con priorità per quelli a carattere manutentorio e di completamento, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idro-geologico, della rete idrografico superficiale, della subsidenza ed erosione delle coste, dell'inquinamento delle acque e del suolo, nonché per l'organizzazione delle strutture tecnico-operative dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

2-bis. La ripartizione di cui al primo comma è effettuata sulla base dei seguenti parametri oggettivi riferiti a:

- a) estensione bacino idrografico;
- b) lunghezza dei tratti arginati classificati di seconda categoria ai sensi della legge n. 523 del 1904;
- c) lunghezza dei tratti classificati di terza categoria e dell'asta principale non classificata, ai sensi della legge n. 523 del 1904;
- d) lunghezza di tratti di costa in erosione e/o difesi, sottesi ai singoli bacini;
- e) numero di abitati da consolidare ai sensi della legge n. 445 del 1908;

f) carico inquinante nel bacino espresso in Abitanti Equivalenti;
g) superficie aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge n. 349 del 1986».

7.1

TORNATI

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, è fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del termine di cui sopra comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi da adottarsi ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della stessa legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le Autorità di bacino e le Regioni, d'intesa fra di loro o singolarmente, rispettivamente nei bacini di rilievo interregionale e regionale, possono procedere a revisione ed aggiornamento annuali degli schemi previsionali e programmatici».

7.2

CUTRERA, FABRIS

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Al comma 2, terzo alinea, posporre la parola: «interregionale» a quella: «regionale».

7.2/1

GOLFARI

Ora, a mio avviso, il testo dell'articolo 7 potrebbe essere così ricostruito.

Il comma 1 resterebbe quello del disegno di legge governativo.

Il comma 2 potrebbe corrispondere al comma 2 dell'emendamento 7.1 del senatore Tornati, però il relatore propone che sia eliminata l'ultima parte, cioè quella che va dalle parole: «nonchè per l'organizzazione» sino alla fine del comma stesso; mi pare che tutto sommato affidare questo problema della organizzazione delle strutture sia un poco fuori luogo rispetto agli argomenti che abbiamo individuato prima: le strutture si organizzano e si pagano secondo le modalità ordinarie. Quindi sarebbe accolta la prima parte di questo comma 2 dell'emendamento 7.1 e il punto verrebbe portato a dopo le parole: «delle acque e del suolo».

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 7 corrisponderebbero rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'emendamento 7.2 dei senatori Cutrera e Fabris, con la modifica proposta dal subemendamento 7.2/1 del senatore Golfari.

Verrebbe invece recuperato, come quinto comma, quello del disegno di legge del Governo.

FABRIS. Anche nel primo comma dell'articolo 7 si parla dei bacini e si scrive prima «interregionali» e poi «regionali».

SPECCHIA. Solo che nel primo comma si comincia da «nazionali»; mentre è bene dire «nazionali, interregionali e regionali».

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. È giusto infatti dire «nazionali, interregionali e regionali»; come si legge nella legge n. 183 del 1989.

FABRIS. Il primo comma andrebbe bene perchè si parte dall'alto e non dal basso.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sì, anche a me pare che debba rimanere al comma 1 l'ordine attuale.

Allora, riassumendo, quello che propongo è un emendamento tendente a sostituire l'articolo 7 del disegno di legge governativo con il seguente:

«Art. 7.

1. Le disponibilità in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalità di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo articolo 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato per gli studi per i piani di bacino per gli interventi più urgenti con priorità per quelli a carattere manutentorio e di completamento, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee nonchè a fronteggiare situazioni di dissesto idro-geologico, della rete idrografico-superficiale, della subsidenza ed erosione delle coste, dell'inquinamento delle acque e del suolo.

3. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, è fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del termine di cui sopra comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi da adottarsi ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della stessa legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le Autorità di bacino e le Regioni, d'intesa fra di loro o singolarmente, rispettivamente nei bacini di rilievo regionale e interregionale, possono procedere a revisione ed aggiornamento annuali degli schemi previsionali e programmatici.

5. Agli interventi urgenti di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano, limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2-bis».

A seguito della presentazione di tale emendamento, i proponenti hanno preannunciato il ritiro dei rispettivi emendamenti all'articolo 7.

TORNATI. Per l'articolo 7 chiediamo la votazione per parti separate, mentre per quanto concerne l'accoglimento parziale dell'emendamento 7.1 devo dire che la esclusione, al comma 2, dell'ultimo periodo, non ci trova d'accordo perchè noi con quel periodo vogliamo stabilire che una parte dello stanziamento venga destinata anche alle strutture tecnico-operative, sia dei bacini nazionali che interregionali e regionali, anche perchè temiamo che i continui slittamenti dell'avvio a regime della legge e i continui riparti di fondi con decreto del Ministro, come si prevede al comma 5, portino ad un atteggiamento inerziale da parte delle Autorità di bacino che ogni anno si vedono ripartiti fondi per opere pubbliche e questo ci preoccupa. So bene che a questa mia osservazione se ne può contrapporre un'altra.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di fondi in conto capitale.

TORNATI. Era questa l'osservazione che si poteva fare, ma quando si parla dell'organizzazione delle strutture tecnico-operative si possono prevedere investimenti che riguardano la parte organizzativa, i sistemi di monitoraggio, di computerizzazione della raccolta dati e tante altre cose, fino alla modesta sede dove si devono installare gli organi tecnico-operativi.

Capisco le osservazioni che vengono fatte ma noi temiamo che questo comporti una continua assuefazione delle autorità locali a recepire ogni anno, con decreto del Ministro, la ripartizione di fondi per opere pubbliche.

Un'altra osservazione: speravo che il suggerimento del Sottosegretario - che mi sembrava disponibile ad accogliere il senso del comma 3 del nostro emendamento con una formulazione che avrei accettato, cioè la ripartizione di cui al primo comma - venisse tenuto presente, con la citazione di una serie di problematiche e parametri che da un lato non rendesse rigida la ripartizione così come auspicato dal Sottosegretario, tale da annullare ogni criterio di priorità, ma tale anche - questo è il suggerimento - da indicare dei parametri ai quali agganciare, con una certa obiettività il riparto. Quindi si poteva trovare una soluzione intermedia; in questo modo il riparto diventa puro arbitrio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Siccome il Governo, in via informale, mi ha dato delle notizie, vorrei pregare il sottosegretario Angelini di renderle note perchè ritengo sia molto utile portarle a conoscenza dei membri della Commissione, soprattutto prima che gli stessi esprimano giudizi definitivi su queste proposte.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Per quanto riguarda l'organizzazione delle strutture tecnico-operative, formulata in

questa maniera, sta a significare l'organizzazione del personale e tutto ciò che riguarda le spese di parte corrente. Se si intendono altre cose, per esempio le strutture, gli impianti di monitoraggio, eccetera, queste certamente possono essere fatte e sono una parte degli interventi che devono essere realizzati con queste somme. Si tratta evidentemente di formulare meglio il concetto. Non possiamo con fondi in conto capitale finanziare spese di parte corrente. C'è, poi, il fatto nuovo che il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha emanato, per la ripartizione delle spese dei bacini di rilievo nazionale, una direttiva che formula - per evitare criteri discrezionali - una serie di procedure e di criteri che devono essere considerati nella formulazione di tali piani.

Quindi, sarei d'accordo sugli intendimenti che ispirano l'emendamento, ma devo dire che sono già recepiti in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le procedure in atto non possono essere modificate secondo altri criteri. Bisogna dire che questi criteri inseriti in un testo di legge farebbero irrigidire la procedura di spesa rispetto a tutta una serie di problematiche esistenti. Infatti, non è giusto ripartire la spesa secondo i criteri che qui vengono indicati, soprattutto se si tiene conto di quelli già indicati con il programma di salvaguardia ambientale. Una spesa mirata al risanamento idrico è indirizzata in modo non eguale nelle diverse parti del territorio e, rispetto agli indirizzi che si vogliono seguire, avviene il riparto della spesa regionale.

Quindi, esprimo l'opinione che a questo emendamento in parte sia già stata data soddisfazione e dico anche che mettere tali criteri in questo modo rigido li fa diventare inaccoglibili.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero dei lavori pubblici non ritiene si debba parametrizzare tutto; ci sono gli schemi previsionali e programmatici e dentro di essi sono ripartite le spese approvate dagli organi preposti in base alla legge n. 183 del 1989. Il metodo di dettare parametri finirebbe per ingessare tutto il sistema di pianificazione, elemento centrale della legge n. 183.

Inoltre, non siamo d'accordo nel merito, al di là delle valutazioni giuste e corrette che il sottosegretario Angelini ha posto nella fase preliminare.

Per quanto riguarda il merito, quindi, esprimiamo parere contrario uniformandoci alla proposta fatta dal relatore.

TORNATI. L'articolo 7, al comma 1, recita espressamente che questa ripartizione viene fatta in deroga alle procedure previste dall'articolo 31 della legge n. 183. Ora mi sembra di capire che questo articolo prevede la ripartizione dei fondi in deroga agli schemi previsionali, questo almeno dovrebbe essere il senso del comma 1 dell'articolo 7. Quindi troviamo l'accentuazione per il secondo anno degli interventi cosiddetti urgenti che finiscono per concretizzarsi in opere pubbliche.

Poi, per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 7, che io condivido, rilevo che si sta verificando - purtroppo - quello che noi temevamo ed anche quello che alcuni Ministri avevano preventivamente paventato, cioè il ricorso a decreti di riparto scavalcando tutte le

procedure regolari. Questo è successo per il 1989 e sta succedendo anche per quest'anno e, di questo passo, succederà per il 1991.

A questo punto, in questa situazione, essendo a metà 1990, mi sembra necessario ricorrere a questi strumenti per ripartire i fondi per l'anno in corso. Allora la mia proposta è: votiamo per parti separate l'articolo 7.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè non vi sono osservazioni, la richiesta del senatore Tornati, di votare l'emendamento all'articolo 7 per parti separate è accolta.

Metto ai voti il comma 1 dell'emendamento da me presentato che è identico al comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge presentato dal Governo.

È approvato.

TORNATI. Signor Presidente, proponiamo il seguente subemendamento al comma 2 dell'articolo 7:

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nonchè per le strutture tecnico-operative dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Da parte del senatore Tornati è stato presentato un subemendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: «del suolo», le altre: «nonchè per le strutture tecnico-operative dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale».

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è contrario a questo subemendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come relatore esprimo anch'io parere contrario a questo subemendamento.

Metto ai voti il subemendamento del senatore Tornati di cui ho dato dinanzi lettura.

Non è approvato.

Metto ai voti il comma 2 nella formulazione proposta dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3 nella formulazione proposta dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4 nella formulazione proposta dal relatore.

È approvato.

L'emendamento del senatore Golfari risulta assorbito.

Passiamo alla votazione del comma 5 proposto dal relatore uguale al testo originario del disegno di legge del Governo.

PETRARA. Noi del Gruppo comunista ci asteniamo con l'invito a non ripetere per il 1991 procedure analoghe.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il comma 5 nel testo originario del disegno di legge del Governo.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 7 che, nel testo emendato e con alcuni aggiustamenti formali, risulta così formulato:

Art. 7.

1. Le disponibilità in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalità di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo articolo 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 183 del 1989, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato per gli studi relativi ai piani di bacino e per gli interventi più urgenti, con priorità per quelli di manutenzione e di completamento, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonchè a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografico-superficiale, di subsidenza ed erosione delle coste, di inquinamento delle acque e del suolo.

3. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, è fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le Autorità di bacino e le Regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regionale e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici.

5. Agli interventi urgenti di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano, limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2-bis.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8:

Art. 8.

1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente possono utilizzare, fino ad un massimo, ciascuno, di trenta unità, personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato o, ove necessario, di enti pubblici anche economici. Analogamente possono provvedere le Autorità di bacino, fino ad un massimo ciascuna di due unità.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Analogamente possono» fino alla fine.

8.1

CUTRERA, FABRIS

Al comma 1, dopo le parole: «ruoli dell'amministrazione dello Stato» inserire le seguenti: « , delle Regioni»;

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Analogamente possono provvedere le Autorità di bacino, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ciascuna rispettivamente fino ad un massimo di 4, 3 e 2 unità».

8.2

TORNATI

Al comma 1, dopo le parole: «del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale», inserire le parole: «e del servizio valutazione impatto ambientale».

8.3

CUTRERA

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«1-bis. Per gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 57, l'Autorità per l'Adriatico può istituire una struttura di supporto amministrativo quale organismo di collaborazione alle dipendenze del Segretario generale, formata da non più di quindici unità di personale, utilizzabile secondo le necessità, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici di ricerca, oppure privati in numero non superiore a tre.

2. Il personale di cui ai commi 1 e 1-bis è collocato in posizione di fuori ruolo, di comando o di collaborazione, per un periodo non superiore a due anni, con possibilità di rinnovo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente con riferimento alla legge 18 maggio 1989, n. 183, oppure di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento alla legge 19 marzo 1990, n. 57, su proposta degli organismi che utilizzano il personale e sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993, con riferimento alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e la spesa annua di lire 400 milioni, con riferimento alla legge 19 marzo 1990, n. 57».

8.4

FABRIS

Anche questo articolo propongo che sia votato per parti separate. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito. .

FABRIS. L'emendamento 8.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore è del parere che l'emendamento 8.1 possa essere accolto, anche perchè si collega a quello che verrà detto nell'articolo aggiuntivo 12-bis.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamenti 8.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Cutrera e Fabris.

È approvato.

In conseguenza di questa approvazione, avverto che la seconda parte dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Tornati, è preclusa.

Passiamo dunque all'esame e alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.2 del senatore Torñati, volta ad inserire, al comma 1, dopo le parole: «ruoli dell'Amministrazione dello Stato», le seguenti: « , delle Regioni».

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo problema viene ripreso all'articolo aggiuntivo 12-bis.

PAGANI. Sono contrario a questo tipo di emendamento in quanto mi risulti (ma vorrei avere un chiarimento da parte del Governo), che nel Ministero dei lavori pubblici c'è personale sufficiente per integrare questi ruoli in via temporanea e quindi mi sembra inutile dover destinare funzionari della Regione, che per di più sono fuori sede, farli venire a Roma ed integrarli nel Ministero dei lavori pubblici.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Però nell'articolo si dice che i Ministri «possono utilizzare», non che devono, quindi c'è una facoltà.

PAGANI. Allora non facciamo.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se c'è necessità, perchè non farlo?

PAGANI. Io sono contrario a questo emendamento.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Nella legge n. 183 si prevedeva una ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici finalizzata alla costituzione di una apposita Direzione generale per la difesa del suolo. Siccome questa ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici, come quella del Ministero dell'ambiente, non è avvenuta, si prevede evidentemente che, fino a questa ristrutturazione che la legge n. 183 impone e mette a regime, ci sia la possibilità di formare un gruppo che, siccome è trasversale, può essere costituito con la presenza di personale qualificato proveniente dalle altre amministrazioni, dalle Regioni o dagli enti economici. Così è stato fatto al Ministero dell'ambiente.

Naturalmente è scritto «possono», nel senso che se il Ministero dei lavori pubblici fa in altri modi nessuno lo impedisce.

PAGANI. A me sembra che noi avevamo previsto e dato delega al Governo di presentare entro un certo periodo di tempo la ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici. Io adesso vorrei controllare qual è questo periodo di tempo, perchè, se il Governo fosse inadempiente, non vedo perchè dovremmo coprire le inadempienze con un pasticcio di questo genere.

FABRIS. Perchè «pasticcio».

PAGANI. Confermo quanto detto, ed esprimo il voto negativo all'emendamento 8.2 nella sua prima parte.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Tornati, nella sua prima parte.

È approvata.

La restante parte dell'emendamento è pertanto preclusa. Passiamo all'esame dell'emendamento 8.3.

CUTRERA. Signor Presidente, il motivo della presentazione di questo emendamento è chiaro, per cui lo diamo per illustrato.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 8.3

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Cutrera.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.4 di cui ho già dato lettura.

FABRIS. Signor Presidente, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè l'emendamento 8.4 è stato testè ritirato, metto ai voti i commi 2 e 3 dell'articolo 8 nel testo originario del disegno di legge presentato dal Governo.

Sono approvati.

Metto ora ai voti l'articolo 8 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per le finalità della presente legge, la tabella A, allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, è modificata, per quanto riguarda il quadro B - Dirigenti tecnici, con l'aggiunta di un dirigente generale di livello C, con funzioni di Consigliere ministeriale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 80 milioni per l'anno 1990 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

8.0.1

IL GOVERNO

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. La legge sulla difesa del suolo stabilisce nuovi compiti per il Ministero dell'ambiente ed è stata emanata dopo l'istituzione del Ministero stesso. Sarà pertanto necessaria anche la revisione delle competenze del Ministero dei lavori pubblici. È avvertita l'esigenza di avere un dirigente tecnico per il Ministero dell'ambiente con funzioni di consigliere ministeriale. È necessario, quindi, aumentare il quadro B - Dirigenti tecnici aggiungendo un dirigente generale di livello C.

Ora si pone un problema: nel suggerimento del Ministero del tesoro si diceva di aumentare a 110 milioni l'onere previsto per questa funzione, volendo prevedere il Ministero del tesoro non solo le competenze effettive ma anche gli eventuali straordinari.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Nel parere della 5^a Commissione si parla di 80 milioni.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il parere del Ministero del tesoro parlava di 110 milioni e chiedeva di apportare una correzione passando da 80 a 110 milioni. Nel parere della 5^a Commissione non c'è questo passaggio, ma posso garantire che questo aumento è stato approvato stamattina dalla Commissione bilancio stessa. Quindi, si ritiene necessario aumentare la cifra a 110 milioni, secondo la relazione tecnica elaborata dal Ministero del tesoro.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Visto il parere della 5^a Commissione la cifra di «80 milioni» è sostituita con l'altra «110 milioni», poichè il Governo ne assume piena responsabilità.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal Governo, con la correzione testè operata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici, nella fase di prima applicazione della medesima legge e comunque per un periodo non superiore ad anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della citata legge n. 183 del 1989, ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e delle condizioni dell'assetto idrogeologico, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica

di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonchè conferire incarichi di consulenza ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Tornati, interamente soppressivo dell'articolo.

TORNATI. A me sembra strano che si continui con la richiesta di fondi per studi in una materia nella quale le nuove articolazioni istituzionali chiamate a redigere i piani sono le Autorità di bacino.

Questa tentazione di mantenere dei fondi per il Ministero dei lavori pubblici contraddice con la conclamata disponibilità a considerare quel Ministero insieme al Ministero dell'ambiente il motore della legge n. 183 del 1989. Per questi motivi propongo la soppressione dell'articolo 9.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Pur condividendo alcune delle osservazioni del senatore Tornati, ritengo che il presente articolo vada mantenuto. In caso di necessità infatti il Ministro dei lavori pubblici deve potersi avvalere degli istituti universitari di ricerca nonchè di organizzazioni tecnico-professionali per verificare l'attuazione della legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo.

CUTRERA. Desidero precisare che l'esigenza si può anche ravvisare in virtù di poteri sostitutivi che dovessero essere esercitati dal Ministero. Inoltre gli importi di spesa mi sembrano modesti in rapporto alle loro finalità: pertanto voterò a favore.

TORNATI. L'argomentazione portata dal senatore Cutrera non mi pare convincente, per cui voterò contro il mantenimento dell'articolo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10, ne do lettura:

Art. 10.

1. Il segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica Amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni.

2. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale.

3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale è stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna Autorità di bacino.

4. Il segretario generale può conferire le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«1. I segretari generali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 57, prestano la loro attività a tempo pieno e, qualora scelti fra i funzionari appartenenti alla Pubblica amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni.

2. Il rapporto di lavoro dei segretari generali è disciplinato da un contratto di diritto privato che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale e dell'Autorità per l'Adriatico.

3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, è stabilito con decreto del Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna Autorità di bacino e il trattamento economico complessivo del segretario generale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 57, è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell'Autorità per l'Adriatico.

4. I segretari generali di cui ai commi 1, 2 e 3 possono conferire le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico per l'Autorità di bacino e ad uno dei componenti della struttura di supporto dell'Autorità per l'Adriatico.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990, con riferimento alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990, con riferimento alla legge 19 marzo 1990, n. 57».

10.1

FABRIS

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «mantenendo il diritto di opzione previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

10.2

CUTRERA

Al comma 4, sostituire la parola: «conferire» con le seguenti: «affidare, in caso di assenza od impedimento».

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6. La legge regionale può uniformare la disciplina delle Autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale alle disposizioni del presente articolo».

10.3

TORNATI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche al segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57.

5-ter. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990».

10.4

IL GOVERNO

FABRIS. Ritiro il mio emendamento dato che esso risulta ripreso sostanzialmente dall'emendamento 10.4, presentato dal Governo.

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 10.2 tende a mantenere per i professori universitari il diritto di opzione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

NUCARA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.2.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Se non vi sono osservazioni, procediamo alla votazione per commi dell'articolo 10.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Cutrera.

È approvato.

Metto ai voti il comma 1 dell'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3.

È approvato.

Passiamo all'esame del comma 4.

Il senatore Tornati ha proposto un emendamento sostitutivo al comma 4, prevedendo l'affidamento, in caso di assenza od impedimento, e non il conferimento delle funzioni vicarie.

TORNATI. Uno dei settori che hanno incrementato i posti e gli incarichi è quello delle vicepresidenze. Se non si costituisce un ruolo permanente di vice segretari significa che, nel momento in cui il segretario generale è impedito, questi dà l'incarico ad una persona, ma che non si prevede il posto fisso perchè il posto fisso si porta dietro tante altre conseguenze.

Quindi mi sembra che sia un elemento di pulizia della norma.

CUTRERA. Mi sembra giusto.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per il lavoro pubblici*. Il Governo è per il mantenimento del testo originario; tuttavia considera le osservazioni fatte dal senatore Tornati valide e quindi si rimette alla Commissione.

SPECCHIA. Che è per la pulizia.

FABRIS. A dire la verità, leggendo l'articolo emendato, si capisce come tutto sommato si rafforzi la posizione del Segretario generale, il quale, al limite, può anche far ruotare la scelta, in ordine agli argomenti, fra i diversi membri della Commissione in caso di particolare competenza o di soggetti specifici.

Quindi non sarei contrario ad accoglierlo, anzi, voterò a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come relatore esprimo parere favorevole a questo emendamento.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Tornati al comma 4, tendente a sostituire la parola: «conferire» con le seguenti: «affidare, in caso di assenza od impedimento».

È approvato.

Metto ai voti il comma quarto nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti il comma quinto nel testo proposto dal Governo.

È approvato.

Ricordo che il senatore Tornati ha proposto di inserire, dopo il quinto, il seguente comma aggiuntivo:

«5-bis. La legge regionale può uniformare la disciplina delle Autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale alle disposizioni del presente articolo.».

TORNATI. Questo emendamento, come altri che abbiamo già visto e vedremo, tende a riconoscere l'opportunità di alcune precisazioni; inoltre, tende ad uniformare certe novità introdotte da questo disegno di legge, certi orientamenti anche per gli altri bacini, in quanto se ne riconosce la legittimità, per cui si dice che, così come si configurano quello del segretario generale e altri ruoli, queste possibilità sono previste anche per le altre Autorità.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Perciò non capisco perchè questo riferimento: la legge regionale può farlo, chi glielo impedisce?

TORNATI. Si per gli interventi regionali: il discorso è più complesso, per quelli interregionali, su cui abbiamo già detto alcune cose.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ma per le questioni interregionali chi delibera?

TORNATI. Solo con la legge si legittima un eventuale atto.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Inviterei il senatore Tornati al ritiro di questo emendamento. Altrimenti, mi rimetto alla Commissione.

TORNATI. Siccome il suggerimento è venuto dall'ambiente delle Regioni, probabilmente hanno bisogno di qualche conforto.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come relatore esprimo parere favorevole a questo emendamento.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Tornati all'articolo 10, tendente ad inserire, dopo il quinto, il comma aggiuntivo del quale ho dato dianzi lettura.

È approvato.

Ricordo che da parte del Governo è stato presentato un emendamento volto ad inserire all'articolo 10 due commi aggiuntivi di cui ho dato già lettura.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Questo è l'emendamento che in misura più stretta recepisce quello che il senatore Fabris ed altri hanno evidenziato, per parificare la normativa valevole anche per il bacino dell'Adriatico.

Naturalmente il parere della Commissione bilancio è stato positivo anche per il fatto che con questi emendamenti non si aumenta la spesa ma si rimodula all'interno della legge 19 marzo 1990, n. 57, che prevedeva 150 milioni per le spese di segreteria: all'interno di questa spesa si rimodulano le quantità.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come relatore esprimo parere favorevole a questo emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 10, che, nel testo emendato e con alcuni aggiustamenti formali e di coordinamento, risulta così formulato:

Art. 10.

1. Il segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica Amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale.

3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale è stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna Autorità di bacino.

4. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

5. La legge regionale può uniformare la disciplina delle Autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo previsto dall'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e a quelli dei comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12 della stessa legge, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai predetti componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché ai rappresentanti delle Amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 10 legge 18 maggio 1989, n. 183, competono altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica Amministrazione.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«1-bis. Al Segretario generale ed ai componenti della Segreteria tecnica di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 57, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Al Segretario generale, ai componenti della Segreteria tecnica ed ai componenti della struttura di supporto competono altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica amministrazione, in occasione di spostamenti dalla sede abituale di lavoro per adempiere ai compiti loro attribuiti.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990, con riferimento alla legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni a decorrere dal 1990, con riferimento alla legge 19 marzo 1990, n. 57».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La legge regionale può uniformare la disciplina delle Autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale alle disposizioni del presente articolo».

11.2

TORNATI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57».

11.3

IL GOVERNO

FABRIS. Ritiro il mio emendamento 11.1.

TORNATI. L'emendamento 11.2 è nello stesso spirito di quello approvato per l'articolo 10, contenente un analogo rinvio alla normativa regionale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come relatore propongo l'approvazione dell'emendamento 11.2.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole all'emendamento 11.2, con la precisazione che i fondi saranno quelli regionali.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Tornati.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso, che nel testo emendato risulta così formulato:

Art. 11.

1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai predetti componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonchè ai rappresentanti delle

Amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 183 del 1989, competono altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica Amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.

3. La legge regionale può uniformare la disciplina delle Autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

1. Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonché all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale. Restano ferme le competenze del Provveditorato generale dello Stato in materia di acquisto di mezzi, di attrezzature e di materiali occorrenti ai predetti organi dello Stato.

2. Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Per le spese di fornitura di beni mobili e di servizi, il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle richieste del segretario generale, provvede alla predisposizione dei programmi di acquisto. Con decreto del Ministro del tesoro sono operati i trasferimenti delle somme occorrenti allo stato di previsione del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale adotta, con delibera del comitato istituzionale su proposta del Segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica.

2. Il regolamento adottato è trasmesso dal Segretario generale, entro cinque giorni, ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del tesoro.

3. Il regolamento acquista efficacia con l'approvazione mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, in mancanza di motivati rilievi dei Ministeri vigilanti. In presenza invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. Il Segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.

5. Per le spese di funzionamento degli organi delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, i fondi necessari sono iscritti in apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dal 1990. Per tali finalità è autorizzata nel triennio 1990-1992 la spesa di lire 2.000 milioni annui».

12.1

CUTRERA, FABRIS

A tale emendamento il senatore Golfari ha presentato il seguente subemendamento:

Al comma 1, sostituire il periodo: «anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica» con il seguente: «sulla base di principi di autonomia gestionale».

12.1/1

GOLFARI

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e gli organi statali della difesa del mare Adriatico, di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonché all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale. Restano ferme le competenze del Provveditorato generale dello Stato in materia di acquisto di mezzi, di attrezzature e di materiali occorrenti ai predetti organi dello Stato.

2. Il Segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Per le spese di fornitura di beni mobili e servizi, il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle richieste del Segretario generale, provvede alla predisposizione dei programmi di acquisto. Con decreto del Ministro del tesoro sono operati i trasferimenti delle somme occorrenti allo stato di previsione del Ministero del tesoro -

Provveditorato generale dello Stato. Il Segretario generale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 57, rende al Presidente del Consiglio dei ministri il conto delle somme accreditate entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dei lavori pubblici con riferimento alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento alla legge 19 marzo 1990, n. 57, sono fissati i criteri e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990, con riferimento alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Per le finalità di cui al presente articolo e per quelle di cui ai precedenti articoli 8, 10 ed 11 è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 1.000 milioni a decorrere dal 1990, con riferimento alla legge 19 marzo 1990, n. 57, così ripartite: lire 350 milioni da prelevare sul fondo di eguale importo previsto dall'articolo 4, comma 3; lire 650 milioni da prelevare sul fondo di lire 5.000 milioni previsto dall'articolo 4, comma 1».

12.2

FABRIS

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.

12.3

TORNATI

Al comma 1, sostituire le parole: «gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo» con le seguenti: «le Autorità di bacino di rilievo nazionale».

12.4

TORNATI

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 2.

12.5

TORNATI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5. La legge regionale può uniformare la disciplina delle Autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale alle disposizioni del presente articolo».

12.6

TORNATI

CUTRERA. L'emendamento 12.1 è interamente sostitutivo dell'articolo 12 del testo al nostro esame e concerne la struttura amministrativa facente capo alle Autorità di bacino.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Volevo chiarire preliminarmente, in merito a questo emendamento, che mentre la Commissione bilancio, nella seduta del 20 giugno scorso, ha espresso parere favorevole al testo del Governo, non si è pronunciata per quanto

riguarda la riformulazione dell'emendamento sostitutivo 12.1 presentato dai senatori Cutrera e Fabris, ma è evidente che ai fini della formulazione della spesa non vi sono modifiche rispetto al testo presentato dal Governo.

Pertanto, con questa mia interpretazione, la copertura da parte della Commissione bilancio è stata concessa in base all'autorizzazione data all'articolo 12 della proposta di legge governativa.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, propongo alla Commissione di mantenere fermo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della proposta di legge governativa e precisamente dall'inizio del primo comma fino alle parole: «logistica e funzionale» comprese.

CUTRERA. Sono favorevole alla proposta avanzata dal sottosegretario Nucara. Pertanto l'emendamento viene riformulato, antepoendovi il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della proposta di legge governativa fino alle parole: «logistica e funzionale» e recependo il comma 4 dell'articolo 12 della proposta di legge governativa in luogo del comma 5 dell'emendamento 12.1 nella sua versione originaria.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Abbiamo anche il subemendamento del senatore Golfari, vi si chiede di sostituire, al secondo comma dell'emendamento 12.1 come riformulato, le parole: «anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica» con le altre: «sulla base di principi di autonomia gestionale».

Il relatore esprime parere favorevole a questo subemendamento che sta a significare che esiste un obbligo di rendiconto e di contabilità particolare, ma non si deve andare in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica.

TORNATI. Si tratta, quindi, di una contabilità speciale.

SPECCHIA. Signor Presidente, ero già contrario alla precedente formulazione dell'emendamento del senatore Cutrera e mi meraviglio che egli abbia presentato questa proposta dal momento che altre volte sostiene cose esattamente contrarie.

Sono altresì contrario all'emendamento presentato dal senatore Golfari, dato che la formulazione proposta non è chiara e in questa materia occorre essere chiarissimi.

CUTRERA. Voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Golfari, in quanto riprende l'impostazione dell'emendamento 12.1. Se dotiamo le Autorità di bacino di un regolamento di amministrazione e contabilità, è giusto sostituire da quel momento stesso il principio di deroga.

FABRIS. Signor Presidente, l'emendamento 12.2 da me presentato tende peraltro a chiarire un dubbio che potrebbe sorgere dalla lettura dell'attuale formulazione dell'articolo 12. In particolare, al comma 2 l'articolo stabilisce che: «Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di

gennaio dell'anno successivo». Non si sa bene se il segretario generale a cui si fa riferimento è quello della legge n. 183 o quello della legge n. 57.

Propongo al senatore Cutrera di accogliere il senso del mio emendamento aggiungendo il seguente comma alla fine dell'emendamento 12.1: «le stesse disposizioni si applicano anche al segretario generale di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57».

Ritiro inoltre l'emendamento 12.2.

CUTRERA. Accolgo la proposta di riformulazione dell'emendamento 12.1 testè avanzata dal senatore Fabris.

TORNATI. L'emendamento 12.3 da me presentato ritengo sia stato assorbito. Lo stesso può dirsi per l'emendamento 12.4 e per l'emendamento 12.5.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. E per l'emendamento 12.6?

TORNATI. Ritengo invece di dover mantenere l'emendamento 12.6 come indicazione per la legge regionale ma trasformandolo in subemendamento al 12.1.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole su quest'ultimo subemendamento, con la riserva che ho in precedenza espresso.

FABRIS. Signor Presidente, faccio mio il subemendamento del senatore Golfari in materia di contabilità speciali.

CUTRERA. Annuncio il mio voto favorevole su tale emendamento.

SPECCHIA. Annuncio il mio voto contrario sia al subemendamento che all'emendamento riformulato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1, nella nuova formulazione proposta dal senatore Cutrera, volto a sostituire l'intero articolo 12 con il seguente:

Art. 12.

1. Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonchè all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale.

2. Ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale adotta, con delibera del comitato istituzionale su proposta del segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica.

3. Il regolamento adottato è trasmesso dal segretario generale, entro cinque giorni, ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del tesoro.

4. Il regolamento acquista efficacia con l'approvazione mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, in mancanza di motivati rilievi dei Ministeri vigilanti. In presenza invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all'articolo 29, sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

5. Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 57.

12.1

CUTRERA

Poichè non si fanno osservazioni, procederemo alla votazione dell'emendamento stesso per parti separate.

Metto ai voti il comma 1 dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Cutrera.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 12.1/1, presentato dal senatore Golfari e fatto proprio dal senatore Fabris, volto a sostituire, nell'attuale comma 2, le parole: «anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica» con le altre: «sulla base di principi di autonomia gestionale»

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Cutrera, nel testo modificato dal subemendamento testè approvato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dal senatore Tornati e trasformato dal proponente in subemendamento all'emendamento 12.1, volto ad introdurre il seguente comma aggiuntivo: «La legge regionale può uniformare la disciplina delle Autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale alle disposizioni del presente articolo».

È approvato.

Metto ai voti il comma 3 dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Cutrera.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4 dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Cutrera.

È approvato.

Metto ai voti il comma 5 dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Cutrera.

È approvato.

Metto ai voti il comma 6 dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Cutrera.

È approvato.

Metto ai voti il comma 7 dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Cutrera.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Cutrera, che con le modifiche apportate e con alcune correzioni formali e di coordinamento, tende a sostituire l'articolo 12 del disegno di legge con il seguente:

Art. 12.

1. Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonché all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale.

2. Ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale adotta, con delibera del comitato istituzionale su proposta del segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, sulla base di principi di autonomia gestionale.

3. Il regolamento adottato è trasmesso dal segretario generale, entro cinque giorni, ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del tesoro.

4. Il regolamento acquista efficacia con l'approvazione mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, in assenza di motivati rilievi

dei Ministri stessi. In presenza invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all'articolo 29, sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere al 1990.

6. Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.

7. La legge regionale può uniformare la disciplina dell'Autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 57.

È approvato.

I senatori Cutrera e Fabris hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 12, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 12-bis.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale.

2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, ciascun comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del Segretario generale, il quadro della propria dotazione organica di personale entro il limite di 40 unità, elevato a 60 per l'Autorità di bacino sul Po.

3. Le amministrazioni rappresentate nell'Autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici e servizi tecnici nazionali sono tenute ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza».

A questo emendamento sono stati presentati, da parte del senatore Golfari, i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, aggiungere in fine il periodo: «Con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione».

12.0.1/1

GOLFARI

Al comma 2, sostituire il periodo: «il quadro della propria dotazione di personale» con il seguente: «la propria pianta organica del personale con annesso regolamento».

12.0.1/2

GOLFARI

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «In sede di prima applicazione».

12.0.1/3

GOLFARI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, il trattamento economico del personale di cui al presente comma resta a carico delle amministrazioni di appartenenza».

12.0.1/4

GOLFARI

Sopprimere il comma 4.

12.0.1/5

GOLFARI

All'articolo 12-bis, aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. La copertura dei posti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sia per le Autorità di bacino di rilevanza nazionale che per i bacini di rilievo interregionale e regionale, è subordinata, per quanto riguarda l'accesso agli incarichi dirigenziali previsti in ciascuna autorità, al conseguimento della abilitazione ottenuta a seguito del superamento di un corso di formazione di durata almeno semestrale al quale sia ammesso, previa prova di selezione, un numero prestabilito di candidati con formazione di graduatoria finale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, individua altresì gli istituti con i quali il Ministero dei lavori pubblici stipula una convenzione per costituire e gestire la Scuola di formazione ambientale. Per il primo triennio la Scuola è costituita presso l'Istituto regionale di formazione per l'amministrazione pubblica (IREF), con sede in Milano.

4-ter. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono fissati altresì i criteri e le modalità di organizzazione dei corsi di formazione e di specializzazione, fatta eccezione per il caso di cui al precedente comma 4, di tutto il personale degli enti che si occupano della difesa del suolo, centrali e periferici, ivi compresi Regioni ed enti locali. Ai medesimi corsi è consentito l'accesso di aliquote di personale proveniente da enti e società private secondo le modalità disposte dalla Scuola di formazione.

4-*quater*. La copertura del fabbisogno finanziario per le esigenze di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, è assicurata tramite decreto emanato ogni tre anni dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro a valere sui fondi previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sino alla concorrenza dell'1 per cento delle somme stanziato».

12.0.1/6

GOLFARI

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Se posso aiutare la Commissione, ricordo che soltanto l'emendamento 12.0.1, dei senatori Cutrera e Fabris, ha avuto il parere della Commissione bilancio; rilevo peraltro che l'emendamento 12.0.1/6 non ha avuto il parere favorevole della Commissione bilancio e non può essere approvato: tuttavia i suoi contenuti in parte sono recepiti nell'articolo aggiuntivo 12-*bis*.

FABRIS. Il subemendamento 12.0.1/6 del senatore Golfari riguarda soprattutto la Scuola di formazione; il problema è che siccome in questo subemendamento si parla di «copertura del fabbisogno finanziario... assicurata tramite decreto emanato ogni tre anni dal Ministero dei lavori pubblici», salvo il primo anno, praticamente, credo che su questo punto noi non abbiamo via libera da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ricordo che solo l'emendamento 12.0.1, presentato dai senatori Cutrera e Fabris, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ritengo che la Commissione bilancio si sia pronunciata anche sulla base di quanto esposto dalla Ragioneria generale dello Stato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il parere favorevole della 5^a Commissione è inerente all'emendamento 12.0.1 presentato dai senatori Fabris e Cutrera. Vi sono, poi, alcuni subemendamenti all'emendamento 12.0.1, presentati dal senatore Golfari.

Stante l'assenza del proponente, faccio miei i subemendamenti 12.0.1/1, 12.0.1/2 e 12.0.1/3.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole ai tre subemendamenti fatti propri dal relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 12.0.1/1, fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.1/2, fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.1/3, fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduti i subemendamenti 12.0.1/4, 12.0.1/5 e 12.0.1/6.

ANDREINI. Signor Presidente, raccomanderei, invece, che in Italia si riconoscano le scuole esistenti e si escluda la qualificazione professionale legata a questioni specifiche.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accolgo la raccomandazione e invito il senatore Cutrera a presentare un ordine del giorno che possa vincolare il Governo e le Autorità di bacino.

CUTRERA. Accogliendo l'invito del sottosegretario Nucara, formulo il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente,

chiede al Governo

che con decreto del Ministro dell'ambiente sia prevista, nell'ambito delle finalità e delle disponibilità del programma triennale 1989-91, la realizzazione di corsi di formazione e di specializzazione per il personale che copre incarichi dirigenziali nelle Autorità di bacino di rilevanza nazionale, stabilendo criteri, modalità di organizzazione e tipologie dei corsi omogenei per tutte le Autorità di bacino, con affidamento ad istituti pubblici di particolare qualificazione ed acquisita esperienza».

9/2218/1/13

CUTRERA

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Cutrera, poichè il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, le chiedo se insiste sulla sua votazione.

CUTRERA. No, signor Presidente, non insisto.

Poi, per quanto riguarda l'emendamento 12.0.1, ritengo che sia molto esplicito e non abbia bisogno di ulteriore illustrazione.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, vorrei segnalare, per quanto riguarda l'emendamento 12.0.1, che al comma 3 andrebbe specificata meglio la sua formulazione: ciò potrebbe avvenire inserendo, dopo le parole: «enti pubblici anche economici», la parola: «università».

CUTRERA. Accolgo il suggerimento testè formulato dal Sottosegretario.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Volendo rispettare il parere della 5^a Commissione, il Governo propone il seguente subemendamento al comma 2 dell'emendamento 12.0.1:

All'emendamento 12.0.1, comma 2, sostituire le parole: «Fino alla data di emanazione» con le altre: «A partire dal 1° gennaio 1991». Tutto ciò è necessario perchè solo quando esiste una copertura è possibile fare quanto è previsto al comma 2 dell'emendamento 12.0.1.

Il Governo propone, poi, di aggiungere all'emendamento 12.0.1, in fine, il seguente comma:

«All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800 milioni per l'anno 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente"». Si tratta di un emendamento analogo ad altro emendamento già approvato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il subemendamento testè presentato dal Governo

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dai senatori Cutrera e Fabris, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 12.0.2, presentato dal Governo, tendente ad aggiungere:

Dopo l'articolo 12-bis, il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Le disposizioni del precedente articolo 12-bis, per quanto riguarda la dotazione organica di cui al comma 2 nei limiti di quindici unità, si applicano anche all'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57».

12.0.2

IL GOVERNO

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Lo ritiro.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, valutato in lire 7.028 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e in lire 5.828 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 6.308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 ed a lire 5.108 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e quanto a lire 720 milioni annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «dall'attuazione della presente legge» con le seguenti: «dall'attuazione delle norme sulla difesa del suolo».

13.1

FABRIS

Dopo il comma 1 inserire:

«Per tutte le risorse, quelle disponibili, di cui all'articolo 7, comma 1, all'articolo 11, comma 2, e quelle afferenti al triennio 1990-1992, si applica per il Sud la "quota di riserva" del 40 per cento, sancita dalla normativa vigente sul Mezzogiorno».

13.2

INNAMORATO, PIERRI, PETRARA

Ricordo che la Commissione bilancio ha così proposto di riformulare il comma 1 dell'articolo 13:

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, valutato in lire 7.488 milioni per l'anno 1990, 8.288 milioni per l'anno 1991 e 7.088 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 6.308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed a lire 5.108 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183; quanto a lire 350 milioni annui per il 1990 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 57; quanto a lire 830 milioni per l'anno 1990 ed a lire 1.630 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

FABRIS. Ritiro l'emendamento 13.1.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'emendamento 13.2 riserva una quota del 40 per cento delle risorse della presente legge.

Non sono d'accordo, ma non per il merito, bensì perchè, se ricordiamo la discussione sul programma di salvaguardia ambientale, nella tutela delle risorse idriche è evidente che c'è una sproporzione a vantaggio del Nord, ma noi abbiamo previsto quelli per l'occupazione giovanile e tutta una serie di altri interventi nel Sud.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È sbagliato presentare emendamenti di questo tipo perchè tutta la legislazione dello Stato è in funzione della riserva del 40 per cento dell'intervento ordinario, e non solo, ma dell'intervento dello Stato più in generale, per il Mezzogiorno.

Quindi bisogna solo ricordarlo. C'è una disposizione generale di legge che prevede la riserva del 40 per cento delle risorse per il Mezzogiorno.

Con una dichiarazione di voto complessiva oppure con un ordine del giorno si può ricordare al Governo che, anche in questo caso, esiste l'obbligo della riserva del 40 per cento; ma ricordare per legge che va applicata un'altra legge non mi pare opportuno.

CUTRERA. Nel complesso, nel settore dell'ambiente voi avete rispettato quel 40 per cento?

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non lo rispetta nessuno, però questo non significa che non ci sia la legge.

PETRARA. Su questa questione riguardante l'emendamento 13.2 che abbiamo presentato vorrei dire che le argomentazioni addotte dal Sottosegretario mi convincono, purchè però complessivamente tutto l'intervento nel Mezzogiorno non sia inferiore al 40 per cento. Perciò credo che si possa approvare un ordine del giorno che impegni il Governo a far sì che comunque, nella spesa complessiva, non si vada al disotto del 40 per cento.

FABRIS. Va bene.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Pierri, che cosa dice rispetto alla proposta del senatore Petrarà di convertire l'emendamento 13.2 in un ordine del giorno?

PIERRI. Dico che bisogna votare l'emendamento. Lo stesso piano triennale individua, nella sezione VII, alcuni problemi di dissesto geologico, di emergenza idrica, di recupero funzionale delle strutture per la depurazione delle acque; noi sappiamo che nel Mezzogiorno ci

sono centinaia di depuratori che non funzionano, di problemi relativi alle aree a grande rischio ambientale, però non vengono individuate le risorse con le quali risolvere questi problemi. Si fa riferimento alla legge n. 64 del 1986, ma noi sappiamo che questa legge ha esaurito le risorse ed infatti si discute di un suo rifinanziamento.

Ecco perchè io chiedo che sia reale l'accantonamento del 40 per cento con riferimento all'ambiente.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ma, appunto, fuori della legge n. 183, magari presentando un ordine del giorno.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il problema posto dall'emendamento 13.2 è reale. Tuttavia questo emendamento non fa che ribadire l'ordinamento determinato già e che prevede la riserva del 40 per cento per tutto l'intervento dello Stato a favore delle aree del Mezzogiorno.

Inserire nella legge un emendamento che dice di rispettare la legge mi sembra un controsenso.

Chiederei ai presentatori di ritirare l'emendamento 13.2 e di presentare un ordine del giorno che non soltanto vincoli il Governo rispetto al problema dell'ambiente, ma colga l'occasione per invitarlo a rispettare la riserva del 40 per cento nel complesso.

Devo dire con rammarico che spesso questa riserva non viene rispettata, non perchè lo Stato sia patigno, ma perchè le amministrazioni locali del Mezzogiorno non hanno in misura sufficiente quella caratteristica di propulsione, di proposizione verso gli organi centrali che consenta poi allo Stato di aderire a richieste plausibili e pianificate.

Rispetto a questo, concordo con il fatto che la citata legge n. 64, sulla quale spesso si sono adagate le amministrazioni del Mezzogiorno, sia esaurita. Concordo anche che sia stato probabilmente un errore culturale quello di adagiarsi sempre sull'intervento straordinario, un errore culturale sia da parte degli organi delle amministrazioni del Mezzogiorno sia da parte degli organi centrali dello Stato.

Se venisse ritirato l'emendamento 13.2 (e questa è la proposta del Governo) e venisse presentato un ordine del giorno che, con l'occasione, vada anche al di là della legge n. 183, il Governo lo accetterebbe e, quindi, penso che potremmo superare in questo modo il problema.

PETRARA. Intanto fermiamoci alla questione dell'ambiente: non vorrei che fosse un ordine del giorno generico.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Si tratterebbe in sostanza di dire che nella politica della spesa ambientale il Governo è impegnato a rispettare la riserva del 40 per cento. Secondo me si dovrebbe superare tale riserva, però non su obiettivi particolari.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Pierri, accetta la proposta del Sottosegretario e, in questo senso, ritira l'emendamento 13.2 e accoglie l'invito del Governo a presentare un ordine del giorno?

PIERRI. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.2 e lo riformulo nel seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente,

impegna il Governo

a rispettare la riserva di legge relativa al 40 per cento previsto dalla normativa vigente sul Mezzogiorno, e in particolare a destinare la spesa ambientale per una quota non inferiore al 40 per cento».

9/2218/2/13

PETRARA, PIERRI, INNAMORATO

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Domando ai presentatori dell'ordine del giorno se insistono per la votazione.

PIERRI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Pierri, accoglie la proposta del Governo?

PIERRI. Sì, signor Presidente, per cui ritiro l'emendamento accettando l'impegno del Governo di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non facendosi osservazioni, si procede per parti separate. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 13 nel testo riformulato dalla Commissione bilancio, testo che faccio mio come emendamento sostitutivo del comma 1 e di cui do nuovamente lettura:

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, valutato in lire 7.488 milioni per l'anno 1990, 8.288 milioni per l'anno 1991 e 7.088 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 6.308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed a lire 5.108 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183; quanto a lire 350 milioni annui per il 1990 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 57; quanto a lire 830 milioni per l'anno 1990 ed a lire 1.630 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente"».

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 13, consistente nell'originario comma 2 dell'articolo 13 della proposta di legge governativa.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame degli articoli accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do nuovamente lettura:

Art. 2.

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:

«*b*) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;».

2. La lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:

«*e*) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) e dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione (ANBI);».

Ricordo che era stato presentato un emendamento soppressivo del comma 2 di questo articolo: respinto, era stata poi chiesta la votazione per parti separate dei due commi dell'articolo 2; era stato approvato il mantenimento del comma 1.

TORNATI. Qualora venisse soppresso il comma 2 dell'articolo 2, signor Presidente, rimarrebbe in vigore la norma prevista dalla legge n. 183.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione del comma 2 dell'articolo 2.

PAGANI. Signor Presidente, vorrei brevemente ricordare le argomentazioni che sono state portate in discussione nella precedente

seduta a favore dell'inserimento dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione tra i membri del comitato nazionale per la difesa del suolo. Ritengo indispensabile detto inserimento in quanto la legge del 1933 (il testo unico sulla bonifica integrale) assegna una funzione importantissima ai consorzi di bonifica integrale in ordine al governo, alla difesa del suolo e alla politica del territorio.

Pertanto andremmo contro la filosofia della legge se non consentissimo ai rappresentanti di quell'associazione di esprimere il proprio parere nel comitato nazionale per la difesa del suolo.

Annuncio il voto favorevole al comma 2 dell'articolo 2.

FABRIS. Anche il Gruppo democristiano vota a favore del comma 2 dell'articolo 2.

CUTRERA. Il Gruppo socialista conferma il suo voto contrario. Il comitato nazionale ha funzioni di coordinamento generale e di indirizzo mentre i consorzi hanno il compito di intervenire nella fase attuativa.

PAGANI. Vorrei invitare il senatore Cutrera a rileggere il testo unico sulla bonifica integrale del 1933: in esso si prefigurano i piani di bonifica integrale, che altro non sono se non i precursori dei piani di bacino.

CUTRERA. Vorrei ribadire che in questa sede ci troviamo di fronte ai piani di bacino e non più ai piani di bonifica previsti nel 1933. Riteniamo che correttamente la legge n. 183 ha previsto la presenza dei consorzi di bonifica nella fase di attuazione dei piani di bacino; per lo stesso motivo però non siamo d'accordo a che l'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione partecipi al comitato nazionale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole al testo presentato dal Governo.

PETRARA. Il Gruppo comunista è contrario. D'altronde più volte il senatore Tornati ha ribadito le ragioni della nostra contrarietà, che ci avevano portato a presentare un emendamento che è stato respinto dalla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Cutrera, lei conferma la richiesta di votazione per parti separate?

CUTRERA. Sì.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il mantenimento del comma 2 dell'articolo 2.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 4. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. È soppresso il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

4.0.1

PAGANI

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

«1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto a continuare: "mentre gli oneri di progettazione e per la direzione lavori e per l'assistenza di collaudo sono rimborsati a tariffa professionale"».

4.0.3

IL RELATORE

PAGANI. Signor Presidente, vorrei dare lettura del comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del quale chiedo la soppressione:

«2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati».

L'articolo 2 della legge n. 1137 reca:

«2. Nelle concessioni a consorzi ed altri enti pubblici, che contribuiscano nella spesa delle opere concesse, può essere stabilito, per speciali esigenze accertate, che il pagamento dei contributi, compreso quello dello Stato, sia commisurato alla spesa effettiva incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa per spese di amministrazione.

In tali casi può disporsi che rappresentanti dei Ministeri interessati, nel numero, coi poteri e nei modi da determinarsi per regolamento, intervengano nell'amministrazione dell'ente cui sono concesse le opere.

Tutti i lavori devono essere contabilizzati e collaudati in base alle norme delle opere statali».

Allora, si evince chiaramente che questo articolo 2 si riferisce ai consorzi di bonifica di cui si è detto e non ad altri enti. Quindi non ha nulla a che fare con la fattispecie che noi abbiamo ipotizzato delle concessioni che vengono fatte ad enti che non sono enti pubblici; addirittura, se così fosse, lo Stato avrebbe la possibilità di inserire nei consigli di amministrazione propri rappresentanti: ed infatti, quando ancora le opere di bonifica venivano realizzate con il contributo solo parziale dello Stato (che, in genere, era commisurato, al massimo, al 75 per cento), venivano inseriti rappresentanti governativi nei consigli d'amministrazione, eccetera.

Allora, sostengo che, al di là di ogni interpretazione riferita all'attualità, il comma 2 dell'articolo 23 non sia applicabile assolutamente alle fattispecie che noi abbiamo considerato, ma può riferirsi solo ed esclusivamente ancora ai consorzi di bonifica. Ecco perchè non avrebbe significato la misura del 10 per cento; senza entrare in nessun'altra considerazione di merito, che già avevo svolto precedentemente, in ordine alla congruità o meno, alla pericolosità che questo 10 per cento possa essere addirittura troppo remunerativo per il concessionario, in taluni casi, ritengo che un'opera da buon legislatore faccia cancellare il secondo comma dell'articolo 23, che non può avere nessun riferimento, ripeto, all'articolo 2 della legge n. 1137 del 1929.

Resta però aperto un problema, che è grave e che non è mai stato risolto. Noi abbiamo massicciamente attuato l'istituto delle concessioni pubbliche a tutti i livelli, sia come concessione di servizi, sia come concessione di opere, sia come concessione di progettazioni, eccetera, basandoci sempre sulla citata legge del 1929 che era stata predisposta per altri scopi. Quindi, credo sia opportuno che, a seguito di questa discussione, provenga dalla Commissione un ordine del giorno o un'altra determinazione impegnativa per il Governo che, appunto, lo impegni a regolamentare in via definitiva la materia delle concessioni, che sappiamo oggi essere causa e oggetto di un grande disordine amministrativo. Questa è la mia proposta.

CUTRERA. Signor Presidente, richiamo anche, a questo proposito, la conversazione che si è svolta in questa sede, quando abbiamo discusso per la prima volta la nuova formulazione presentata dal Governo per la modifica dell'articolo 23 della legge n. 183; vi sono delle ragioni serie di perplessità intorno a tale articolo.

Anzitutto desidero richiamare, perchè rimangano a comune memoria, alcuni fatti. In primo luogo, ritengo che il richiamo del disposto dell'articolo 23 alla tariffazione, ai compensi da riconoscere al concessionario sia innanzi tutto illogico, perchè va ad indicare un tetto massimo nella percentuale del 10 per cento, comprensivo di ogni onere di progettazione sino al collaudo, e quindi sembra indiscutibile che vi siano delle opere che non possono stare dentro al 10 per cento, se si vogliono rispettare in certi settori i vincoli delle tariffe professionali che pure sono inderogabili.

Vi è un altro argomento che mi sembra importante richiamare a proposito delle considerazioni svolte dal senatore Pagani, che mi sembrano assolutamente fondate. Vorrei far notare che la norma dell'articolo 23, che indebitamente viene messa a fondamento del regime concessorio attuale (questo è un punto di grande rilevanza), riguarda le opere eseguite da consorzi ed enti pubblici (mai da privati: i consorzi di cui si parla sono consorzi di enti pubblici, quindi da soggetti diversi da quelli cui si fa riferimento), cioè opere per le quali questi enti partecipano con un contributo; quindi è assolutamente una fattispecie diversa ed opposta a quella del concessionario di cui oggi parliamo, che diventa invece concessionario di un servizio che, a sua volta, diventa il concedente dell'esecuzione di opere. Quindi è sbagliato limitare l'importo al 10 per cento di fronte alle tariffe spesso correnti.

Terzo elemento che vedo criticamente è il fatto che, dicendo: «fino al 10 per cento», si incentivano - come è stato fatto - gli oneri alti per

amministrazione e spese generali a carico dell'Amministrazione pubblica per opere di poca specificità architettonica o tecnica che quindi devono essere compensate con stanziamenti più modesti.

La mia proposta, signor Presidente, è quindi quella di accogliere l'emendamento che chiede la soppressione del comma 2 dell'articolo 23, ma è anche quella, se la Commissione lo ritiene, di suggerire il conferimento di una delega al Governo affinché entro un termine predeterminato regoli finalmente questa materia, in aggiunta alle disposizioni di base che sono quelle della legge 17 febbraio 1987, n. 80 e non quelle della legge del 1929.

Se questa impostazione viene accolta dalla Commissione e il Governo accetta di assumersi quest'onere, credo che non avremo introdotto una modifica peggiorativa alla legge n. 183, ma avremo finalmente fatto un passo avanti per la chiarezza in un settore di estrema delicatezza per quanto riguarda la contabilità di Stato.

PAGANI. Mantengo l'emendamento e dico che, eventualmente, all'emendamento stesso, di cui propongo l'approvazione, si potrebbe accompagnare un ordine del giorno (che adesso il senatore Cutrera propone di trasformare in un emendamento che sostituisca il comma 2) con un invito al Governo ad attuare entro un certo termine la riforma dell'istituto delle concessioni.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ho capito, dall'intervento del senatore Pagani, che si chiedeva di trasformare in un ordine del giorno l'emendamento. In questa fase, circa la soppressione, almeno per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente, per la storia che ho alle spalle, non sono d'accordo e voglio spiegare il perchè.

È evidente che si parli di consorzi ed enti pubblici: questa è una legge in cui si fa la programmazione e la divisione delle risorse; è chiaro che, in prima istanza, le risorse si danno ai comuni, alle province, alle Regioni. Nel Sud si è data la concessione a chi? Ai privati? Niente affatto: si è data alle Regioni, alle province, ai comuni.

PAGANI. Sottosegretario Angelini, qui si parla della legge n. 183, la legge sulla difesa del suolo che è gestita dal Ministero dei lavori pubblici.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. La legge n. 183 prevede una serie di risorse che, secondo la nostra proposta approvata da questa Commissione la scorsa settimana, verrà gestita con delibera del CIPE e quindi riguarda i trasferimenti delle risorse ai comuni, alle province e alle Regioni, che sono i gestori titolari della funzione per quanto riguarda le opere: la legge n. 183 è una legge di programmazione e non riguarda la gestione di servizi.

Quindi questa norma, secondo me, è fatta bene. Dove sta la difficoltà? Per questo ero d'accordo ad accettare un ordine del giorno, altrimenti non si capisce perchè si vuole introdurre una modifica. La difficoltà sta nel fatto che, come è noto a molti, c'è una tendenza giurisprudenziale a considerare tale norma come non valida all'interno della legge sulla difesa del suolo, dove è collocata bene, ma di

estenderla come criterio generale, nel senso che in tutte le concessioni, anche fuori della legge sulla difesa del suolo, si applichi questo principio: e questo può essere sicuramente sbagliato, perchè, per esempio, nel campo dei beni ambientali e culturali la progettazione richiede spese speciali e può darsi benissimo (non sono un esperto) che la quota del 10 per cento per le spese generali non sia sufficiente. Ritengo perciò che sia sbagliato cancellare il comma 2 dell'articolo 4, perchè non è necessario riformulare tutta la normativa. Infatti, una cosa è limitare l'articolo 23 all'interno della legge sulla difesa del suolo, altra è cancellarlo totalmente perchè così facendo si eliminerebbe ogni regola.

È opinione del Ministero dell'ambiente che sia pericoloso abolire questa norma, perchè si rischierebbe di darne una falsa interpretazione.

Infatti, molte argomentazioni del senatore Pagani mi convincono e mi impegnano ad una riformulazione della norma, ma la semplice cancellazione della norma stessa credo sia un rimedio peggiore del male.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. In pratica, con la legge n. 183 si pone a regime il problema della concessione nei confronti di tutti. Si tratta quindi di chiarire questo problema; tanto è vero che il Sottosegretario ci propone di restringere l'applicazione solo all'ambito della legge n. 183. Però è stato appena fatto, dal senatore Pagani, il richiamo alla legge n. 1137 del 1929 che limita ad un determinato settore l'applicazione di tale legge. Perchè allora dobbiamo lasciare la regolamentazione in questi termini quando il problema della concessione non può essere visto nell'ottica della legge n. 183 per alcune concessioni e in un'altra ottica per altre concessioni? Riterrei molto saggio eliminare l'accenno introdotto nella legge n. 183 e riproporrei il discorso in senso generale.

Il problema vero, quindi, è quello della regolamentazione completa della concessione, perchè finora è rimasta collegata ad una normativa molto vaga. Inoltre, non c'è l'esigenza di farla stare all'interno di questa normativa perchè crea una serie di equivoci enormi che finiscono per rallentare il serio impegno del Ministro dei lavori pubblici di provvedere attraverso un intervento *ad hoc* alla regolamentazione completa dell'istituto.

Ora, come si regolamentano le altre concessioni? Non ho capito perchè per la legge n. 183 sia previsto il regime speciale della concessione. Se ne avessimo discusso in maniera opportuna forse non avremmo posto questa condizione.

Per quanto mi riguarda, dunque, sono favorevole alla approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Pagani.

PAGANI. Vorrei far rilevare che l'articolo 2 della legge n. 1137 del 1929, si riferisce solo agli enti pubblici per cui rischieremmo di limitare in questo modo gli oneri di concessione solo per i soggetti pubblici, mentre lo spirito della legge n. 183 è quello di limitare per tutti i soggetti, in particolare per quelli non pubblici, gli oneri di concessione. Andremmo addirittura contro lo spirito della legge stessa.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Oggi la Corte dei conti non ammette concessioni che abbiano un carico maggiore del 10 per cento per le spese per affari generali. Quindi, ripeto, sopprimere il comma 2 dell'articolo 4 mi sembra sbagliato. Riterrei più opportuno modificare la norma e non abolirla completamente.

TORNATI. Non mi sembra vi sia incompatibilità tra le due argomentazioni. Il senatore Pagani, infatti, è preoccupato che la quota del 10 per cento sia per certi versi fuori mercato, ma in certe situazioni, facendo determinati conti potrebbe essere sufficiente. Poi, rileggendo la norma della legge n. 1137, dove si fa esplicito riferimento soltanto agli enti pubblici, si può dire che anche per questi si tratta di una percentuale bassa, anche se essi utilizzano apparati e servizi pubblici, per cui il capitolo delle spese generali viene ridimensionato. Questo discorso serve a tranquillizzarmi rispetto ai problemi fondati posti dal senatore Pagani.

Ora, rileggendo questa norma, diciamo che nel caso di concessione agli enti pubblici ci si mantiene entro il 10 per cento, mentre per gli altri casi si farà una valutazione di merito che terrà conto della reale incidenza dei costi. Ritengo che questa sia l'interpretazione che emerge dalla nostra discussione. D'altra parte credo di non errare quando dico che questa norma l'avevamo messa in discussione e che sono stati alcuni colleghi della maggioranza a volerla introdurre.

CUTRERA. Dopo questo intervento che, a mio parere, pone bene in luce la contraddittorietà della situazione in cui ci troviamo, insisto perchè la Commissione accetti un subemendamento che attribuisca al Governo la delega per disciplinare entro sei mesi questa materia.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Non è possibile conferire una delega al Governo introducendola in un disegno di legge assegnato in Commissione in sede legislativa. Potrebbe essere possibile un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, però mi sembrerebbe sbagliato delegificare in questo settore.

PAGANI. Questa è una materia estremamente complessa. Vi sono concessioni riferite alle sole costruzioni di opere; sarebbe addirittura un invito alle imprese private a farsi riconoscere il 10 per cento in più. Potremmo perciò delegare il Governo, così come ha proposto il senatore Cutrera, a procedere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Da parte del senatore Pagani è stato presentato il seguente nuovo emendamento:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Il Governo è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplina la materia di cui al comma precedente, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali».

Passiamo alla votazione dell'emendamento del quale ho testè dato lettura.

PETRARA. Signor Presidente, noi siamo contrari a questo emendamento perchè siamo certi che il Governo, nella regolamentazione della materia, andrà oltre il 10 per cento, che corrisponde ad una prassi consolidata e che riteniamo sia un tetto abbastanza congruo per le concessioni.

In sostanza non si farà altro che incentivare il ricorso a questa forma di conferimento dei lavori e cioè alla concessione anzichè agli appalti.

Per tutte queste ragioni noi riteniamo che vada bene il disposto così com'è e che quindi non vada aggiunto questo emendamento perchè, ripeto, per la spesa pubblica avremmo un maggiore costo, avremmo un maggiore onere che non è possibile, in questa fase, far sopportare allo Stato.

Riteniamo in ogni caso che, nella ipotesi che tale emendamento dovesse passare (perchè la maggioranza è orientata a farlo passare) e quindi il Governo dovesse emanare questo decreto, il Governo stesso debba tenere conto che il 10 per cento è già un onere che è possibile mantenere anzichè alterare.

Quindi, inviteremmo il Governo (questo lo dico perchè rimanga agli atti) a non aumentare queste percentuali perchè ci porterebbe, ripeto, a un aggravio dei costi e quindi ad un aggravio per l'erario pubblico.

Per tali ragioni noi voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Pagani di cui ho dato dianzi lettura.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.3 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato.

Art. 5.

1. L'articolo 27 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno*). -
1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso ed il relativo personale è trasferito al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che residuano allo Stato.

2. Sino al conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

3. Il personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento dell'intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La Regione può procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica».

Ricordo che su questo articolo, da parte del senatore Tornati, è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l' articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. L'articolo 27 della legge 18 maggio 1989, n. 183 è sostituito dal seguente:

Art. 27. - (*Soppressione dell'Ufficio Speciale per il Reno*). -
1. L'Ufficio Speciale del Genio Civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso.

2. Il personale, è messo a disposizione della regione Emilia-Romagna escluso il contingente di personale addetto alle funzioni che residuano allo Stato. Detto contingente è trasferito al Provveditorato alle Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

3. Entro un anno dall'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 15, la regione Emilia-Romagna provvede con propria legge all'inquadramento del personale posto a disposizione nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, secondo i principi di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Detto personale ha comunque facoltà di optare per il trasferimento al Provveditorato alle Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

4. Fino alla data di cui al comma 3, la regione Emilia-Romagna può avvalersi con propri atti amministrativi del suddetto personale.

5. Sono altresì trasferiti alla regione Emilia-Romagna i beni e le attrezzature relativi alle funzioni trasferite e delegate».

5.1

TORNATI

TORNATI. Nel momento in cui le funzioni passano alle Regioni, il personale deve passare alle Regioni, quindi è inutile fare disquisizioni. Noi proponiamo questa linea che ci sembra più chiara, cioè quella del passaggio del personale alla Regione, mentre nel testo del Governo si lascia la possibilità al personale di chiedere di essere collocato nei ruoli

regionali. A noi sembra, ripeto, che la nostra proposta sia più lineare e lo riconfermiamo.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è per il mantenimento del testo originario dell'articolo 5 e per dare così oggettivamente al personale la possibilità di optare tra l'inquadramento nei ruoli della Regione e la permanenza presso il Provveditorato. Questa è l'unica differenza, perchè per il resto mi pare che sostanzialmente fra il testo del Governo e quello del senatore Tornati non ce ne siano. Comunque, anche se l'unica differenza sostanziale è questa, noi siamo per il mantenimento del testo del Governo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore si adegua alla posizione del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Tornati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo del Governo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Il senatore Tornati ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 5, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 5-bis.

1. Il personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici che alla data di entrata in vigore della legge 18 maggio 1989, n. 183, risulti addetto a servizi o funzioni trasferite o delegate alle Regioni è messo a disposizione della Regione territorialmente competente, ad esclusione del contingente di personale addetto alle funzioni che residuano allo Stato. Detto contingente è trasferito al Provveditorato alle Opere pubbliche competente per territorio.

2. La Regione provvede con propria legge all'inquadramento del personale posto a disposizione nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, secondo i principi di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Detto personale ha comunque facoltà di optare per il trasferimento al Provveditorato alle Opere pubbliche.

3. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di inquadramento di cui al comma 2, la Regione può avvalersi con propri atti amministrativi del suddetto personale.

4. Sono altresì trasferiti alla Regione territorialmente competente i beni e le attrezzature relative alle funzioni trasferite e delegate».

5.0.1

TORNATI

TORNATI. Questo che proponiamo è un articolo che afferma un principio continuamente ribadito dalle Regioni. Qui si fa riferimento a

quelle competenze che con la legge n. 183 passano alle Regioni, che a quel punto sono trasferite o sono delegate; si fa una valutazione di merito sulle funzioni e sui ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici e quella parte di personale che esercita una mansione connessa alle funzioni della Regione viene trasferita alla Regione.

Pertanto il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento 5.0.1.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Credo che su questo punto ci sia un errore di interpretazione perchè con la legge n. 183 non vengono affidati, trasferiti o delegati nuovi compiti alle Regioni.

Ora, a parte il discorso del Reno di cui abbiamo già parlato, credo che non vi siano funzioni trasferite perchè la filosofia di quella legge era quella di arrivare alla programmazione e non di trasferire o modificare le funzioni amministrative che rimanevano ferme.

TORNATI. La legge n. 183, all'articolo 10, comma 7, recita: «Sono delegate alle Regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, eccetera».

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. La difesa delle coste è un problema che riguarda le Capitanerie di porto.

TORNATI. Questo articolo afferma un principio. Se alla verifica dei fatti non vi è personale necessario le funzioni non vengono trasferite. È chiaro che deve essere fatta una valutazione di merito sulle funzioni realmente svolte dai dipendenti dello Stato.

NUCARA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere contrario per i motivi evidenziati in precedenza riguardo il fiume Reno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Anche il relatore è contrario all'emendamento 5.0.1.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Tornati.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

1. Il comitato speciale di bacino previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica già fissata dalla stessa disposizione, è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui

all'articolo 4 della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al Comitato speciale di cui al comma 1 si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di funzioni e di organi del comitato istituzionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Per le attività di supporto, il Comitato speciale può avvalersi della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino idrografico dell'Arno. Il piano di bacino sperimentale è disciplinato ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

6.1

TORNATI

Al comma 2 sostituire le parole: «Comitato speciale di cui al comma 1» con le seguenti: «bacino sperimentale».

Al comma 2 sostituire le parole: «per le attività di supporto, il Comitato speciale» con le seguenti: «per le attività di supporto, il comitato istituzionale».

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «resta ferma la competenza della Regione per quanto riguarda l'adozione del piano di bacino».

6.2

IL GOVERNO

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il Governo riformula l'emendamento 6.2 nel seguente modo:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al bacino sperimentale si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale è integrato secondo le disposizioni della legge regionale sulla difesa del suolo. Resta ferma la competenza della Regione per quanto riguarda l'approvazione del piano di bacino».

6.2

IL GOVERNO

Si tratta di una nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 6 in merito ai bacini sperimentali.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 6.2.

TORNATI. Signor Presidente, poichè l'emendamento 6.2 è stato riformulato, ritiro l'emendamento 6.1, perchè ritengo che l'emendamento del Governo risponda ad alcuni dei quesiti posti.

Certo, non vedo la necessità del primo periodo di questo emendamento, per cui ci asteniamo dal votarlo. Mi sembra, infatti, ci sia una contraddizione nei termini laddove si dice che si applicano tutte le norme dei bacini nazionali e la seconda parte dell'emendamento dove il comitato istituzionale è integrato secondo le disposizioni della legge regionale sulla difesa del suolo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Le competenze rimangono della Regione perchè si tratta di un bacino regionale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, che nel testo emendato e con alcune modifiche formali risulta così formulato:

1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica già fissata dalla stessa disposizione, è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al bacino sperimentale di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di cui all'articolo 12 della medesima legge. Il comitato istituzionale è integrato secondo la normativa regionale in materia. Resta ferma la competenza della Regione per quanto riguarda l'approvazione del piano di bacino.

È approvato.

TORNATI. Signor Presidente, forse sarebbe necessario un coordinamento tra l'articolo 12-bis e l'articolo 7, comma 3, che recita: «Gli schemi previsionali e programmatici, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e relativi al triennio 1990-1992, sono presentati entro il termine perentorio del 31 ottobre 1990», per evitare contraddizioni.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Nel testo dei senatori Cutrera e Fabris all'articolo 12-bis si fa riferimento al quadriennio 1989-1992.

PETRARA. Signor Presidente, per quanto riguarda gli articoli 11 e 12 già approvati, laddove si dice che: «La legge regionale può uniformare la disciplina delle Autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale alle disposizioni del presente articolo», sarebbe il caso di anteporre la parola: «regionale» all'altra: «interregionale». Si tratta di un puro e semplice coordinamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole alle due proposte di coordinamento del senatore Petrarà e le pongo ai voti.

Sono approvate.

Poichè è stata accertata l'esigenza di un coordinamento per la redazione del testo, il numero degli articoli potrà essere suscettibile di cambiamenti. È così terminato l'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione finale.

PETRARA. Il Gruppo comunista, si astiene, ritenendo insufficiente il provvedimento, sebbene rilevi un miglioramento complessivo della normativa.

FABRIS. Il Gruppo democristiano voterà a favore della legge.

CUTRERA. Il Gruppo socialista voterà a favore del provvedimento ritenendolo del tutto coerente con i principi che avevamo affermato in sede di approvazione della legge n. 183; riteniamo che il presente provvedimento rappresenti un'evoluzione della normativa, considerati i suoi contenuti applicativi.

Devo aggiungere che considero di particolare importanza la norma che offre alle Autorità di bacino una concreta e pratica possibilità di azione, essendo interesse del paese che questa legge fondamentale per l'ambiente e per la difesa del suolo possa finalmente avere un'effettiva occasione di partire.

PAGANI. Il Gruppo socialdemocratico vota a favore del disegno di legge per le considerazioni espresse in discussione generale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2218, risulta assorbito il disegno di legge n. 1406.

I lavori terminano alle ore 21,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA